

CONVENZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

Il **Servizio per gli Affari Giuridici del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, con sede in P.zza della Farnesina, 1 – 00135 Roma, d'ora in poi denominato "soggetto Ospitante", rappresentato dal Capo del Servizio Min. Plen. Stefano Zanini

e

l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito denominata "Università" o "soggetto Promotore"), codice fiscale n. 00754150100, con sede in Genova, Via Balbi, 5, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Federico Delfino, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università

Premesso che

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai fini dell'attività di ricerca e di studio e programmazione, nonché della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli Affari Esteri può, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, *inter alia*, richiedere la collaborazione di università, enti e istituti specializzati;
- ai sensi dell'art. 6 del DPR 19 maggio 2010 n. 95, "*Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri*", il Servizio per gli Affari Giuridici svolge attività di consulenza su questioni di carattere giuridico, provvede all'attività di ricerca e di studio in merito a tematiche concernenti i rapporti internazionali e cura l'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
- ai sensi della circolare del MAECI n. 1 del 2 marzo 2020, il Servizio per gli Affari Giuridici svolge attività di consulenza su questioni di diritto internazionale;
- le Parti, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a completamento della formazione dei soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento curricolari a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e nell'ambito delle attività del soggetto promotore e del soggetto Ospitante;
- l'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n.240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative svolte nell'ambito di convenzioni con Enti Pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;
- il tirocinio, comunque denominato, non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante né essere sostitutivo di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale;
- si ritiene opportuno proseguire la fruttuosa collaborazione tra il Servizio per gli Affari Giuridici del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e **l'Università degli Studi di Genova** - Dipartimento di Giurisprudenza già avviata con la Convenzione quadro del 23/11/2022 e dare attuazione alla stessa nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento curricolare;
- l'art. 3, par. 1, lett. E, della Convenzione Quadro consente alle Parti di organizzare programmi di tirocinio presso il Servizio;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art.2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto Ospitante, compatibilmente con le esigenze di lavoro e di regolare espletamento delle funzioni istituzionali attribuite, e comunque nel limite complessivo massimo di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) del d.m. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i., si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento curricolare. Tale tirocinio verrà inquadrato all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, nell'ambito delle attività di interesse comune e su proposta dell'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'art. 5 del citato decreto.

Art. 3

Il soggetto Promotore si impegna a selezionare una rosa di nominativi, fino a un massimo di 5 unità all'anno, tra i propri studenti particolarmente meritevoli e aventi cittadinanza italiana. Il soggetto Promotore si impegna altresì a trasmettere tali nominativi al soggetto Ospitante corredando la lista con i curricula dei candidati. Il soggetto Ospitante seleziona, eventualmente previo eventuale colloquio attitudinale, un (1) candidato idoneo a svolgere il tirocinio di formazione e di orientamento curricolare.

Art. 4

Il soggetto Promotore provvede ad assicurare agli allievi un contributo economico a titolo di rimborso spese pari a Euro 1.200,00 lordi totali per i tre mesi di tirocinio (l'importo di € 400,00 lordi verrà assicurato nel caso di proroga per un (1) ulteriore mese del tirocinio stesso). Nessun onere è posto a carico del soggetto Ospitante.

Art. 5

1. Il tirocinio formativo e di orientamento curricolare, della durata di tre mesi (prorogabile d'intesa tra le Parti per un (1) mese ulteriore), ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor accademico) e da un responsabile indicato, a tal fine, dal soggetto Ospitante (tutor in loco).

3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura del soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento in cui sarà specificato che si tratta di tirocinio curricolare, contenente:

- il nominativo e la cittadinanza italiana del tirocinante;
- il nominativo del *tutor* accademico e del *tutor in loco*;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Ente;
- l'Ufficio del soggetto Ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile in base a quanto disposto dall'art. 7 della presente Convenzione.

Art. 6

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- sottoscrivere una dichiarazione di assenza di condanne per delitti non colposi, con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, che sarà acquisita dal soggetto Ospitante;

- - svolgere le attività previste del progetto formativo con eventuale elaborazione di studi e di ricerche, nonché con eventuali applicazioni operative sperimentali nei limiti consentiti dal progetto;
- -rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo le istruzioni impartitegli dal tutor in loco, ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- -mantenere l'assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- - rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014.

2. Il progetto formativo comprende inoltre la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: "Il tirocinio curriculare svolto presso il Servizio Giuridico non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla presente Convenzione o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi".

Art. 7

1. Il soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) per tutta la durata del tirocinio presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori del Ministero che rientrino nel progetto formativo.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente l'evento tramite PEC al soggetto promotore, il quale comunicherà agli istituti assicurativi tutte le informazioni necessarie e seguirà i relativi adempimenti amministrativi. Il soggetto Ospitante si impegna affinché i tirocinanti vengano informati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 8

1. Eventuali giorni di assenza del tirocinante per motivi personali vengono concordati con il *tutor in loco*, che provvede ad autorizzarli, informandone il *tutor accademico*. Questi non devono in ogni caso superare i 6 giorni lavorativi a trimestre, salvo motivate e straordinarie esigenze soggette caso per caso all'autorizzazione del *tutor in loco*.

2. Eventuali assenze superiori o non autorizzate possono essere, a giudizio del Capo Ufficio e/o del *tutor in loco*, motivo di interruzione del tirocinio ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Art. 9

1. I tirocini possono essere interrotti:
 - a) qualora il Capo del Servizio o un suo delegato lo disponga per ragioni di sicurezza o di opportunità;
 - b) a seguito di ogni comportamento che, nella valutazione del Capo del Servizio o di un suo delegato, non sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione;
 - c) per gravi motivi, su richiesta del tirocinante.
2. L'eventuale interruzione deve essere motivata e tempestivamente comunicata al Soggetto Promotore e al tirocinante e avrà effetto dalla data dell'interruzione stabilita.

Art. 10

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante compilerà mensilmente un registro delle presenze che saranno attestate dal tutor in loco.

Al termine del tirocinio il soggetto Ospitante rilascia al tirocinante un attestato relativo alla durata e alle caratteristiche del tirocinio effettuato.

Art. 11

1. La presente Convenzione, che non comporta oneri per il soggetto Ospitante, ha la validità di un anno a partire dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante scambio di corrispondenza tra le parti, anche per posta elettronica.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

2. Ciascuna Parte può in ogni caso recedere unilateralmente dalla presente Convenzione dando un preavviso alla controparte di almeno tre (3) mesi. Il recesso si intende validamente trasmesso tramite PEC o altro metodo avente i medesimi effetti. Eventuali tirocini in corso dovranno comunque essere portati a termine, continuando ad applicarsi agli stessi, fino a compimento, le norme della presente Convenzione.

3. Qualsiasi variazione, sospensione o interruzione delle condizioni previste nella presente Convenzione deve essere anticipatamente motivata, comunicata e condivisa tra le Parti.

4. Per tutto quanto non concordato tra il soggetto proponente e il soggetto Ospitante, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 12

1. Le parti si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali delle persone fisiche avvenga nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (in seguito RGPD) e delle norme nazionali di raccordo previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

2. Il soggetto Promotore e il soggetto Ospitante dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente, acconsentire) che "i dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per i fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione ai soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Soggetto Promotore.

3. Con riferimento alle esperienze formative il MAECI opererà nei confronti degli studenti in qualità di autonomo titolare del trattamento. Prima dell'avvio del tirocinio, questi saranno tenuti a fornire il loro consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, previa presa visione dell'informativa predisposta dal MAECI ai sensi dell'art. 13 e 14 dell'RGPD.

Art. 13

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere

dall'applicazione o interpretazione della presente Convenzione. Qualora non possa essere possibile raggiungere un tale Accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Roma.

Art. 14

La presente convenzione non ha carattere di esclusività per le Parti. In particolare, il MAECI continuerà a verificare la sussistenza dell'interesse di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, alla stipula di analoghe convenzioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 82/2005

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova	Il Capo del Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
Prof. Federico Delfino	Min. Plen. Stefano Zanini